



**CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO
UFFICIO REGISTRO IMPRESE**

**L'IMPOSTA DI BOLLO PER LE
DOMANDE, LE DENUNCE E GLI ATTI
DA INVIARE TELEMATICAMENTE AL
REGISTRO DELLE IMPRESE**

Aprile 2008

Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli

L'IMPOSTA DI BOLLO PER LE DOMANDE, LE DENUNCE E GLI ATTI DA INVIARE TELEMATICAMENTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. Il pagamento forfettario

A decorrere **dal 17 luglio 2002**, per coloro che **provvedono** all'invio telematico o alla presentazione su supporto informatico con firme digitali di domande, denunce ed atti che le accompagnano all'Ufficio del Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di Commercio, **facendo uso della firma digitale**, è scattato l'obbligo del **pagamento del bollo in modo virtuale e forfettario**.

Non esiste più il conteggio delle pagine e delle righe come si è fatto finora per il cartaceo, ma si paga un importo fisso, che inizialmente è stato fissato in 41,32 Euro. Successivamente questo importo è stato differenziato sulla base della natura giuridica dell'impresa che effettua l'invio della pratica.

Queste in sostanza le novità introdotte dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 127 del 17 maggio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 2 luglio 2002, dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191 e dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

Alcuni problemi interpretativi sorti in merito all'applicazione di questa nuova normativa sono stati successivamente chiariti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale normativa e contenzioso, con la **Circolare n. 67/E del 7 agosto 2002**.

2. I nuovi importi

La **Legge 30 luglio 2004, n. 191** (Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 136 alla G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), nel convertire il **D.L. 12 luglio 2004, n. 168** 2, concernente “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, ha aggiunto l'art. 1-bis, nel quale, al comma 10, si dispongono modifiche di rilievo al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, e al D.M. 20 agosto 2002, portante l'approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

Successivi provvedimenti legislativi ne hanno poi ulteriormente modificato gli importi.

Le novità principali apportate dai suddetti provvedimenti legislativi sono state le seguenti:

- È stata aggiunta **una ulteriore possibilità di pagamento dell'imposta**, che potrà essere pagata ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale dovrà rilasciare, con modalità telematiche, un apposito contrassegno che sostituirà a tutti gli effetti la marca da bollo. Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate fisserà le caratteristiche e le modalità d'uso di questo contrassegno;
- la marca da bollo passa da 11,00 euro a **14,62 Euro**;
- per quanto riguarda il bollo nelle domande, denunce e atti da inviare telematicamente (o tramite supporto informatico con firme digitali) al Registro delle imprese si passa da un unico importo forfettario (di 41.32 euro) a tre importi differenziati:
 1. di **17,50 Euro**, nel caso di invio telematico da parte di **impresa individuale**;
 2. di **59,00 Euro**, nel caso di invio telematico da parte di **società di persone**;
 3. di **65,00 Euro**, nel caso di invio telematico da parte di **società di capitali e società cooperative**

***** L'Agenzia delle Entrate con circolare 11/E del 3 aprile 2006, ha chiarito che nel caso di deposito di contratto di trasferimento o di godimento di azienda (TA), qualora le parti del contratto siano soggetti aventi natura giuridica diversa, l'imposta di bollo è assolta secondo l'importo più elevato (Euro 17,50/59,00/65,00) *****

3. Soggetti interessati

I soggetti destinatari dei provvedimenti in questione sono quelli individuati dal 2° comma dell'articolo 31, della legge 24 novembre 2000, n. 340 4, e precisamente, **le società di qualsiasi tipo**, per le quali, **a decorrere dal 1 novembre 2003**, è scattato l'obbligo della presentazione al Registro delle Imprese delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano, per via telematica o su supporto informatico con firme digitali.

Per tutti gli altri soggetti (imprenditori individuali e soggetti REA), nel caso continuo ad utilizzare il supporto cartaceo od il supporto informatico non firmato digitalmente continueranno a pagare l'imposta di bollo nelle modalità e con gli importi consueti (oggi nella misura di **14,62 Euro**).

4. Tipologia di documenti

La nuova normativa si applica solo nel caso in cui le domande, le denunce e gli atti allegati, siano **trasmessi per via telematica** (attraverso il sistema Telemaco) o **depositate completamente su supporto informatico** (floppy disk), **entrambe con l'utilizzo della firma digitale**, all'ufficio del Registro delle Imprese.

Per quelle depositate su supporto informatico (con floppy disk tramite il programma Fedra), con allegati gli atti cartacei e **senza l'utilizzo della firma digitale**, l'imposta di bollo continuerà ad essere assolta con le modalità tradizionali, con l'applicazione di una marca da bollo, nell'importo attuale di **14,62 Euro**, per ogni quattro pagine o cento righe.

5. Denunce ed atti esenti da imposta di bollo

Per gli atti esenti dall'imposta di bollo, il decreto ministeriale ed il decreto legge in commento non hanno introdotto alcuna novità. Pertanto, **l'imposta di bollo nelle diverse misure forfettarie sopra riportate non si applicherà agli atti i quali, anche prima dell'emanazione del D.M. n. 127 del 2002, erano esenti dal pagamento dell'imposta in questione.**

Per quanto riguarda l'imposta di bollo sui modelli (ora sulla distinta di accompagnamento) da presentare al Registro delle Imprese, continueranno dunque ad essere applicate le direttive impartite a suo tempo dal Ministero dell'industria con Circolare n. 3450/C del 27 ottobre 1998 (Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al REA), aggiornate, naturalmente, con le disposizioni dettate in materia di trasmissione telematica.

E' prevista **l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).**

6. Modalità di pagamento

6.1. La modalità prevista dal D.M. n. 127/2002

Stabilito che l'imposta di bollo dovrà essere assolta solo in modo virtuale, il D.M. n. 127/2002 fissa, all'articolo 2, le modalità di pagamento di tale imposta stabilendo che i soggetti interessati potranno

presentare alla competente Agenzia delle Entrate una dichiarazione sottoscritta contenente **l'indicazione del numero presuntivo degli atti che saranno presentati all'Ufficio del Registro delle Imprese durante l'anno.**

Sulla base di questa dichiarazione l'Agenzia delle Entrate procederà ad una liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di presentazione della dichiarazione e il 31 dicembre.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, lo stesso soggetto dovrà presentare alla medesimo Agenzia delle Entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente.

L'Agenzia delle Entrate a sua volta, dopo opportuni accertamenti, procederà alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

Tale imposta definitiva nell'ammontare determinato dall'Agenzia viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

L'Agenzia, quindi, sulla base della dichiarazione annuale presentata dal contribuente, liquiderà l'imposta definitiva per l'anno precedente, al netto di quanto corrisposto in via provvisoria. Conseguentemente notificherà al contribuente apposito avviso con il quale chiede in pagamento sia l'imposta definitiva dovuta per l'anno precedente sia quella provvisoria dovuta per l'anno in corso, per un importo pari all'imposta definitiva dell'anno precedente.

Qualora alla liquidazione dell'imposta definitiva emerga un credito a favore del contribuente questo viene computato in compensazione dell'imposta provvisoria per l'anno in corso.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito dal contribuente utilizzando il **Modello F23**, con il **codice tributo 456T**.

[6.2. Le novità introdotte dalla legge n. 191/2004, di conversione del D.L. n. 168/2004](#)

L'art. 1-bis, introdotto dalla legge n. 191/2004, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, come si è già detto, ha introdotto una **nuova modalità di pagamento**, e precisamente mediante pagamento dell'imposta ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale dovrà rilasciare, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.

La novità, tuttavia, non è immediatamente operativa. Per la definizione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari e per la definizione delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate bisognerà, infatti, attendere un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento con modalità telematiche potrà essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori che risultino già autorizzati alla data del 30 giugno 2004, alla vendita dei valori bollati.

A tal fine dovrà essere preventivamente stipulata una convenzione che stabilisca le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità nel caso di inosservanza degli obblighi convenzionali.

Per cui, stando a quanto disposto dall'attuale articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972, l'imposta di bollo potrà essere corrisposta:

- **in modo ordinario**, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;
- **in modo straordinario**, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

- **in modo virtuale**, mediante pagamento dell'imposta all'Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;
- **mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.

6.3. Le indicazioni da riportare sugli atti

Secondo quanto stabilito dall'articolo 15, del D.P.R. n. 642/1972, per determinate categorie di atti e documenti, la Direzione Regionale delle Entrate può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e i documenti diversi da quelli trasmessi telematicamente, per i quali sia stata rilasciata una specifica "autorizzazione", devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante **il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione**, utilizzando la seguente formula:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. _____ rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate di _____, il ___/___/_____".

La procedura prevista dall'articolo 2 del D.M. n. 127/2002 non comporta, invece, il rilascio di alcuna autorizzazione in quanto il pagamento in modo virtuale è espressamente previsto nella tariffa ed è l'unico possibile per gli atti trasmessi in via telematica.

Gli atti trasmessi al Registro delle imprese per via telematica dovranno, pertanto, recare **l'indicazione del pagamento virtuale dell'imposta e gli estremi di presentazione della dichiarazione**, utilizzando la seguente formula:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale su dichiarazione presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di _____ il ___/___/_____".

Si ricorda, infine che, nel caso il versamento di tale imposta venga effettuato direttamente alla Camera di Commercio che è, a sua volta, in possesso dell'autorizzazione, si dovrà utilizzare la seguente formula:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di _____ - Autorizzazione n. _____ del ___/___/_____, emanata da _____".

In questo caso, gli estremi di autorizzazione da indicare sono quelli della Camera di Commercio di competenza che introita l'imposta e a cui viene inviato l'atto.

Nota: l'indicazione circa la modalità di versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale sulla base dell'autorizzazione rilasciata alle Camere di Commercio può essere apposta unicamente nella distinta di presentazione della domanda, nell'apposito campo predisposto.

Livorno, 28 Aprile 2008

Il Conservatore R.I.
(Dott. Pierluigi Giuntoli)

ALLEGATO

SOGGETTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	IMPOSTA DI BOLLO
IMPRESA INDIVIDUALE	CARTACEO O SU SUPPORTO INFORMATICO NON FIRMATO DIGITALMENTE	EURO 14,62
IMPRESA INDIVIDUALE	SUPPORTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE O PER VIA TELEMATICA	EURO 17,50
ANNOTAZIONE ARTIGIANA	QUALSIASI MODALITA'	-
SOCIETA' DI PERSONE	SUPPORTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE O PER VIA TELEMATICA	EURO 59,00
SOCIETA' DI CAPITALI	SUPPORTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE O PER VIA TELEMATICA	EURO 65,00
SOCIETA' COOPERATIVE	SUPPORTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE O PER VIA TELEMATICA	EURO 65,00
DENUNCE REA	QUALSIASI MODALITA'	ESENTE
TUTTI GLI ATTI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)	QUALSIASI MODALITA'	ESENTE
CONTRATTI DI TRASFERIMENTO O DI GODIMENTO DI AZIENDA (TA)	SUPPORTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE O PER VIA TELEMATICA	EURO 17,50/59,00/65,00